

N. 1640/09
N. 2846 Gran.
Oggetto: nullità
contratto e progetto
20-5-10
20-5-10

TRIBUNALE DI BERGAMO

S sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 20 maggio 2010 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bartengiani, nella causa iscritta al N. 1640/09 R.G. e promossa da

(Avv. P. Boiocchi)

CONTRO

(Avv. V. Putrignano)

Sono comparso: il dott. Andrea Pesenti in sostituzione dell'avv. Boiocchi per il ricorrente, l'avv. Putrignano per la società convenuta. La dott.ssa Serena Facello che assiste alla presente udienza ai fini della pratica forense.

I difensori discutono la controversia sulle principali questioni di fatto e di diritto, si riportano ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentire accertare la nullità del contratto a progetto stipulato

inter partes e per sentir dichiarare la convenzione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ab origine ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/03 con la qualifica di operaio III livello CCNL ; nonché per sentir dichiarare il rapporto non interrotto e sentir condannare la convenuta a riammetterlo in servizio ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, oltre ad interessi e rivalutazione, nonché per sentir condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo 1.2.2008 - 1.2.2009 pari ad € 19.351,49, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2008 in forza di un contratto a progetto avente ad oggetto "il trasporto e la consegna dei prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai punti vendita e lo scarico del prodotto stesso".

Il ricorrente chiariva che le sue mansioni erano consistite nella consegna di giornali presso i punti vendita preventivamente individuati nel contratto stesso, senza alcun margine di autonomia e sulla base di orari pressoché prestabiliti.

Il aggiungeva di aver utilizzato il furgoncino messo a disposizione della datrice di lavoro, che gli aveva trattenuto alcuni importi per pretesi risarcimenti danni, cosa che equivaleva sostanzialmente all'esercizio del potere disciplinare, analogamente alle multe con cui i dipendenti venivano sanzionati se dovevano non riuscissero a terminare il giro ed a riconsegnare i resi.

Il ricorrente evidenziava infine la mancanza, nel contratto, di uno specifico progetto. Rassegnava le sopra precise conclusioni.

gen/

si costituiva regolarmente in giudizio la
, resistendo alla domanda di cui chiedeva il
rigetto.

La convenuta, dopo aver deto atto che il contratto era stato
certificato dalla Commissione di certificazione dei contratti
di lavoro e di appalto istituita presso l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, negava che il rapporto avesse
presentato i caratteri della subordinazione, essendosi in
presenza peraltro di un progetto sufficientemente definitivo,
non essendovi stato esercizio del potere disciplinare,
essendovi stata assunzione di un rischio economico in capo al
collaboratore, desumibile proprio dalla previsione della
possibilità di essere multato, e stante infine l'autonomia con
cui egli poteva rendere la prestazione. Concludeva pertanto
per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e
decisa all'udienza odierna mediante sentenza di cui veniva
data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta con contratto a
progetto "avente ad oggetto il trasporto e la consegna dei
prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai punti
vendita e lo scarico del prodotto stesso. In particolare, il
collaboratore si impegna ad eseguire il servizio di trasporto
e consegna del prodotto editoriale e di ritiro degli eventuali
resi nell'area geografica Giro 1 - Linea Valbondione" (v. doc.
1 fasc. ricorrente).

Il ha eccepito preliminarmente la nullità del
contratto per la mancanza di una specifica indicazione del
progetto medesimo.

In proposito, l'art. 62, primo comma, lett. a), d.lgs. 273/03
stabilisce che il contratto deve contenere "l'indicazione del

progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuate nel suo contenuto caratterizzante che viene detto in contratto".

Il successivo art. 69, comma 1, d.lgs. 276/03 prevede che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sino dalla data di costituzione del rapporto".

Si tratta quindi di stabilire se il progetto da detto im
contratto ("trasporto e consegna del prodotto editoriale e di
ritiro degli eventuali resi") soddisfi il requisito di
specificità richiesto dall'art. 69 d.lgs 276/03.

Sull'argomento appare condivisibile quell'orientamento dottrinale secondo cui il contratto di lavoro a progetto non rappresenta un tertium genus tra la subordinazione e l'autonomia, costituendo una forma di lavoro autonoma che si risolve in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

L'indeterminatezza delle espressioni utilizzate dal legislatore ha determinato notevoli difficoltà ermeneutiche, considerato che ogni prestazione lavorativa presuppone un progetto o un programma di lavoro a cui il prestatore, subordinato o autonomo, deve attenersi.

In proposito, l'orientamento maggiormente condivisibile è quello secondo cui il progetto (programma di lavoro o fase di esso) non individua l'oggetto dell'obbligazione, che deve piuttosto ravvisarsi nella prestazione dell'opera, ma rappresenta il parametro oggettivo al quale il prestatore deve conformare la prestazione in funzione della realizzazione dell'interesse del creditore.

In quest'ottica la prestazione non si identifica con il programma di lavoro, ma si pone in relazione ad un progetto (o

programma di lavoro o fase di esso) riguardante l'organizzazione aziendale ed il risultato, previsto dall'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/03, non deve essere inteso come il risultato conseguente all'adempimento dell'obbligazione lavorativa, ma come il risultato cui tende l'organizzazione aziendale stessa.

Tale interpretazione, come evidenziato in dottrina, risulta in linea con la circolare ministeriale dell'8 gennaio 2004 n. 1, secondo cui "il progetto consiste in un'attività ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa", mentre il programma di lavoro o la fase di esso si distinguono "per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali".

La stessa circolare ministeriale definisce poi il progetto come "mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa", evocando in tal modo la collaborazione coordinata e continuativa che si caratterizzava, secondo le definizioni giurisprudenziali, per una "connessione funzionale con l'organizzazione del committente per il perseguimento delle finalità di reddito" (cass. Civ., 17 marzo 1992 n. 3272).

Ciò conferma che il progetto o il programma di lavoro o la fase di esso altro non sono che un particolare ed individuato segmento dell'attività aziendale in cui si inserisce la prestazione del lavoratore a progetto.

Occorre tuttavia precisare che il progetto, proprio per soddisfare i caratteri di specificità che gli sono propri, non può semplicemente coincidere con l'oggetto sociale della datrice di lavoro.

È quindi condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui va ritenuto "illegitimo l'impiego dello schema del contratto a progetto nelle ipotesi in cui il progetto stesso, pur incluso nel testo contrattuale, risulti però del tutto generico e coincidente con l'oggetto sociale della

committente, e siano rinvenibili nella situazione concreta gli indici tipici della subordinazione. Ne consegue l'applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003, che pone una presunzione semplice di subordinazione, salvo la prova contraria. (Trib. Torino 5/4/2005; Trib. Torino 16/5/2006; Trib. Ravenna 25/10/2005; Trib. Monza 23.1.2009)

Ciò premesso, nella situazione in esame è agevole verificare innanzi tutto la piena coincidenza del progetto con l'attività della cooperativa consistente, tra l'altro, secondo quanto si evince dall'art. 4 dello statuto nonché dalla lett. a) delle premesse del contratto a progetto, nella attività di "autotrasporto di merci per conto terzi" (v. doc. 1 e doc. 12 fasc. ricorrente).

Pertanto, la piena coincidenza tra il progetto e l'oggetto sociale della committente integra la presunzione di subordinazione di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003, presunzione che trova pieno svallo in tutti gli altri elementi acquisiti al giudizio.

Il contratto contiene infatti una descrizione del tipo di attività e dei tempi di esecuzione della medesima assolutamente incompatibile con il carattere autonomo della prestazione.

Vi è infatti una analitica indicazione di tutti i punti vendita presso i quali il ricorrente doveva recarsi, nonché della ristretta fascia oraria durante la quale egli doveva recarsi presso il magazzino della convenuta per il ritiro dei prodotti editoriali e per la restituzione dei resi. (v. doc. 1 fasc. ricorrente).

In pratica, il ricorrente doveva ritirare tali prodotti in una fascia oraria compresa tra le 2,30 e le 3,00 ovvero tra le 5,00 e le 5,10, quindi procedere alla loro consegna sulla base di un "giro" che, per i tempi ristretti e rigorosi entro cui i prodotti dovevano essere consegnati (trattandosi di prodotti editoriali) nonché per la numerosità dei punti vendita, lasciava pochissimi spazi all'autonomia.

Pacificamente poi il utilizzava il furgoncino messo a disposizione dalla convenuta, che in alcune occasioni gli ha trattenuto delle somme a titolo di risarcimento per mancati resi, dimostrando in tal modo l'esercizio di un potere di controllo sul dipendente (v. doc. 6 fasc. ricorrente).

In definitiva, è emerso, oltre alla genericità del progetto per la sua sostanziale coincidenza con l'oggetto sociale della

, lo svolgimento di una prestazione estremamente semplice ed elementare, eseguita con mezzi delle convenute, sulla base di precise indicazioni della medesima, che ha fissato i rigidi e ristretti orari di ritiro e riconsegna dei prodotti editoriali, che controllava la correttezza della prestazione, trattenendo addirittura degli importi a titolo risarcitorio.

Le modalità di svolgimento del rapporto, per come delineate (e sostanzialmente non contestate dalla convenuta), sono sintomatiche della natura subordinata del medesimo caratterizzato per la "disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa" (v. per tutte cass. Sez. Iav. 3.4.2000 n. 4036).

Il lavoratore, infatti, era inserito nell'organizzazione aziendale della convenuta, eseguendo i lavori di consegna dei giornali che gli erano stati commissionati ed utilizzando esclusivamente materiale fornito dalla

, nella totale assenza di alcuna organizzazione imprenditoriale ed assunzione di rischio.

Inoltre, le modalità di esecuzione della prestazione, per come emerse, denotano l'esistenza di un obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è

destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro.

In proposito, va ricordato quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui "nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro" (così cass. civ., 5.5.2004 n. 8569, nonché cass. civ., 21.1.2009 n. 1536).

Nel caso in esame, il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni, l'assenza di organizzazione imprenditoriale e di rischio d'impresa, la natura predeterminata del compenso inducono a concludere fondatamente per la subordinazione.

Rispetto a tale conclusione nessun rilievo riveste la certificazione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto istituita presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia posto che si senti dell'art. 79 d.lgs. 276/03 "gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari".

(647)

Il primo comma dell'art. 80 d.lgs. 276/03 prevede infatti che "nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso".

Pertanto, nella situazione in esame, vertendosi appunto nel caso di erronea qualificazione del contratto (ovvero della natura autonoma del contratto), il ricorso giurisdizionale è certamente ammissibile e l'atto di certificazione non può certo avere efficacia vincolante.

Alla parte che intende proporre ricorso giurisdizionale avverso il contratto certificato è richiesto un unico incombente preliminare, quello di "rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile", cosa che, nella situazione in esame, è stata fatta (v. doc. 4 fasc. ricorrente).

Dopo di che "l'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale", secondo quanto stabilito dal primo periodo del secondo comma dell'art. 80 d.lgs. 276/03.

Deve quindi affermarsi la sussistenza, tra il ricorrente e la , di un di lavoro di natura subordinata a decorrere dal 1.2.2008, con conseguente diritto del alle differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito, pari a complessivi € 18.414,11 (come da conteggi depositati unitamente alle note difensive), oltre ad

ADM

interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

In ordine alle mansioni appare corretto, in relazione a quanto emerso dall'istruttoria, il riferimento al quarto livello CCNI logistica, trasporti, mezzi e spedizioni, trattandosi di compiti per i quali era sufficiente una "generica capacità tecnico-pratica" e non quella "specifiche capacità tecnico-pratica" richiesta per l'inquadramento al 3° livello.

Dall'accertamento della natura subordinata del rapporto sin dalla originaria decorrenza discende la non interruzione del medesimo, con conseguente diritto del ricorrente sia al ripristino del rapporto stesso, che alle differenze retributive maturate dal 6.2.2009, data della date della messa in mora (doc. 3 fasc. ricorrente) sino alla ricostituzione, detratto quanto percepito per l'attività lavorativa medio tempore svolta, il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1640/09 R.G.

1. dichiara che tra e la
intervorse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2008.
2. condanna la a ripristinare il rapporto medesimo ed a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal 6.2.2009, dedotto quanto dallo stesso percepito per l'attività lavorativa svolta medio tempore, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;
3. condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al

ricorrente la somma di € 18.414,11, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

4. condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.400,00 di cui € 1.000,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari oltre iva, cpe e rimborso spese generali come per legge;

Bergamo, 20 maggio 2010

Il Giudice dei Lavori
Dott.ssa Monica Bertoncini

IL CANCELLIERE
A. Walter Sartoriello

Monica Bertoncini

Depositate la cancelleria.

oggi, 20 MAG. 2010

IL CANCELLIERE - Ct
A. Walter Sartoriello